

PAOLO VI E LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE INDULGENZE

Le Indulgenze, dopo secoli di grande stima da parte dei fedeli, non erano più apprezzate nel loro giusto valore, almeno in certi paesi, già prima della convocazione del Concilio Vaticano II, sia perché la stessa moltiplicazione delle concessioni aveva a poco a poco determinato un certo calo del desiderio di esse, sia perché il computo delle Indulgenze parziali in giorni ed anni era diventato incomprensibile per la maggioranza dei fedeli. Paolo VI, mentre lasciava immutata la dottrina definita dal Concilio Tridentino¹, si impegnò personalmente in una ampia e dignitosa riforma disciplinare, nell'intento anzitutto di promuovere nel popolo cristiano una conoscenza più solida, una intelligenza più profonda ed un uso più fruttuoso delle Indulgenze, e di dare pure ai non-cattolici una spiegazione soddisfacente della dottrina e della prassi delle Indulgenze nella Chiesa.

Ma a più di trent'anni dalla riforma disciplinare delle Indulgenze, attuata da Paolo VI in conformità alle attese del Concilio, se ne gusta ancora troppo poco il sapore spirituale, pastorale ed ecumenico. Il Reggente della Penitenzieria Apostolica, qualche anno fa, diede la probabile spiegazione della disattenzione degli

¹ Concilium Tridentinum, sess. 25, *Decretum de Indulgentiis*, 4 dec. 1563, in *DS* 1835.

esperti² e della conseguente disaffezione dei fedeli, rimasti all'oscuro di questo insigne dono di Paolo VI: «Forse proprio per questo motivo, di una singolare abbondanza di riflessioni e di iniziative in seno alla Chiesa, non si ebbe nel complesso del Popolo di Dio, una attenzione pari al merito per due documenti in sé veramente importantissimi»³. La scadenza giubilare è, quindi, un'opportunità che dobbiamo cogliere per approfondire un argomento ricco di potenzialità pastorali.

In questo articolo vedremo, in primo luogo, la questione delle Indulgenze attraverso i voti dell'Episcopato alla vigilia della convocazione del Concilio: a motivo dell'urgenza di tanti altri problemi, dottrinali e disciplinari, da risolvere e, forse anche, della stessa complessità della questione, pochissimi Prelati chiedevano una riforma della loro prassi, quasi nessuno un approfondimento teologico. L'azione personale di Paolo VI fu, quindi, determinante: non appena incoronato Sommo Pontefice, nominò una Commissione, scelta tra i membri della S. Penitenzieria per rinnovarne l'intera disciplina. Quando, alla fine del Concilio, gli fu presentata la *Positio* sulle Indulgenze, egli desiderò associarsi i Vescovi per valutarla. Malgrado i pregi dello schema proposto, approvato dalla grande maggioranza dell'Episcopato, una minoranza organizzata si dichiarò decisamente contraria alla *Positio*, chiedendo o l'abolizione delle Indulgenze, o almeno la loro riduzione a preghiere di suffragio della Chiesa. Per ultimare il la-

² Teologi, canonisti, moralisti, ma anche pastori d'anime, confessori, missionari...

³ Cioè la Costituzione Apostolica *Indulgentiarum doctrina* di Paolo VI e l'*Enchiridion Indulgentiarum*, edito dalla Penitenzieria Apostolica, in adempimento della stessa Costituzione; L. DE MAGISTRIS, «Le indulgenze: una organica sintesi di cristologia e di ecclesiologia», *L'Osservatore Romano*, 2 luglio 1993, 4.

voro della Penitenzieria e rispondere al desiderio di ulteriore approfondimento dottrinale, Paolo VI nominò due Comitati ristretti, di teologi e di esperti, pregando nel frattempo il Cardinale Journet di studiare l'aspetto storico-dottrinale per rispondere alle obiezioni della minoranza. Alla fine del 1966, durante il tradizionale incontro natalizio con il Sacro Collegio e la Prelatura Romana, il Pontefice presentò personalmente la Costituzione Apostolica *Indulgentiarum doctrina*, la quale, forte di una solida premessa storico-dottrinale, confermava sia la dottrina tradizionale delle Indulgenze, che l'utilità della prassi delle Indulgenze stesse, ed innovava tutta la relativa disciplina in 20 norme, sul modello del Codice di diritto canonico. A questo punto la S. Penitenzieria riceveva mandato di rivedere le concessioni del vecchio *Enchiridion indulgentiarum*, «in modo che solamente le più importanti preghiere e opere di pietà, di carità e di penitenza (fossero) indulgentiate». (Ma ciò sarà oggetto di un prossimo articolo).

1. Le Indulgenze alla vigilia del Concilio: una questione poco dibattuta

Il 18 giugno 1959 il Cardinale Tardini, Presidente della Pontificia Commissione antepreparatoria al Concilio Ecumenico Vaticano II, invitava gli Ecc.mi Vescovi e Prelati, convocati a norma del c. 223 del Codice di diritto canonico del 1917, a comunicare alla Santa Sede l'elenco delle questioni che, a loro giudizio, andrebbero trattate durante la celebrazione conciliare⁴. 32 Vescovi e Prelati espressero qualche *animadversio*, consi-

⁴ *Acta et documenta Concilio Ecumenico Vaticano II apparando* (= AD), 1/2/1, Città del Vaticano 1960. Cf. *Documenta*, II, pp. X-XI (Lettera circolare, Prot. N. I C/59).

lium o *votum*, attinente alla dottrina o all'uso delle Indulgenze⁵. I Vescovi e Prelati europei, che dimostrarono qualche interesse per l'aggiornamento delle Indulgenze, furono 12⁶, tra i quali 1 inglese, 6 tedeschi⁷; 3 svizzeri, 1 spagnolo⁸; 1 italiano⁹. Un solo Vescovo asiatico considerò che le Indulgenze potessero essere un argomento valido per l'imminente Concilio¹⁰. 4 fu il numero degli Ordinari africani, che formularono un voto in materia¹¹; quello dei nord e centroamericani¹² rag-

⁵ 2594 Vescovi e Prelati furono interpellati; 1998 risposero; cf. AD 1, *Indices*, 209.

⁶ 962 Vescovi e Prelati europei furono interpellati; 769 risposero; cf. AD 1, *Indices*, 213.

⁷ AD 1/2/1. *Inghilterra*: F. Walsh (*Aberdeen*), p. 4, De Indulgentiis. *Danzica*: C. M. Splett (*Gdansk*), p. 547, I, 3. *Germania*: M. Wehr (*Trier*), p. 670, III, f, 3 (p. 765, II, 2); I. Stangl (*Würzburg*), p. 674 (p. 765, II, 2); I. B. Neuhäusler, aus. di München (*tit. di Calidone*), pp. 708-709, n. 21; F. M. Rintelen, aus. di Paderborn (*tit. di Cusira*), p. 715, III; B. Stein, aus. di Trier (*tit. di Dagno*), p. 716 (p. 670, III, f, 3).

⁸ AD 1/2/2. *Svizzera*: F. N. Adam (*Sion*), p. 44, 10; L. S. Haller (*Saint-Maurice*), Abb., p. 46, 5; R. Tschudy (*Maria Einsiedeln*), Abb., p. 48, II, 5. *Spagna*: A. Añoveros Ataún, coad. Cádiz y Ceuta (*tit. di Tabuda*), p. 471, VII.

⁹ AD 1/2/3. *Italia*: Card. E. Ruffini (*Palermo*), p. 505, n. 26.

¹⁰ 417 Vescovi e Prelati furono interpellati; 293 risposero: AD 1, *Indices*, cf. p. 271. Il Vescovo, che esprime un voto circa le Indulgenze era filippino: AD 1/2/4 (662 pp.). *Filippine*: I. Rosales (*Cebu*), p. 288, I, 7.

¹¹ 289 Vescovi e Prelati africani furono interpellati; 241 risposero: AD 1, *Indices*, cf. p. 303. Per quelli che fecero qualche osservazione circa le Indulgenze, cf. AD 1/2/5. *Africa Equat.*: P. Dalmais (*Fort-Lamy*), p. 25, XIII. *R.A.U.-Egitto*: I. Nuer, aus. di Tebe dei Copti (*tit. di Fatano*), pp. 402-403, Le Indulgenze. *Ruanda-Urundi*: L. Déprimoz (*tit. di Matara di Proconsolare*), p. 431, I. *Tunisia*: M. Perrin (*Carthage*), p. 504, IV.

¹² Per l'America settentrionale e centrale, i Vescovi e Prelati interpellati furono 436; 329 risposero: AD 1, *Indices*, cf. pp. 337 e 355.

giunse quota 11, e cioè 2 canadesi, 8 statunitensi e 1 costaricano¹³. Infine gli Ordinari del Sudamerica e quelli dell'Oceania furono 4¹⁴. Se francesi ed italiani non ritennero di dover chiedere una riforma delle Indulgenze, tedeschi, svizzeri, canadesi, statunitensi e brasiliani furono relativamente più sensibili a questa eventualità. Ma, complessivamente, solo l'1,60% dei Vescovi e Prelati, che trasmisero le loro osservazioni alla Pontificia Commissione antepreparatoria, non pensarono superfluo di segnalare le Indulgenze come ipotesi di lavoro per i Padri Conciliari.

Anche i Superiori di Istituti religiosi e gli Istituti di Studi Superiori furono invitati ad esprimersi per la preparazione del Concilio¹⁵. 11 Superiori di Istituti religiosi proposero il tema delle Indulgenze¹⁶. Quanto agli Istituti

¹³ AD 1/2/6. *Canada*: M. A. Mac Eachern (*Charlottetown*), p. 13, II; H. Routhier, Vic. Ap. di Grouard (*tit. di Naisso*), p. 144, De indulgentiis. *Stati Uniti*: F. P. Leipzig (*Baker*), p. 273, 6; R. Card. Cushing (*Boston*), p. 280, 5; E. I. Primeau (*Manchester*), p. 372, V, 5; I. F. Rummel (*New Orleans*), p. 389, VI, 3; V. Reed (*Oklahoma City e Tulsa*), pp. 399, 3; R. J. Dwyer (*Reno*), p. 415, 3; S. Woznicki (*Saginaw*), p. 428, IV, 2; T. A. Connolly (*Seattle*), p. 445, Praxis, 6. *Costarica*: A. Höfer, Vic. Ap. di Limón (*tit. di Tebe di Ftiotide*), p. 534.

¹⁴ 490 furono interpellati; 366 risposero: AD 1, *Indices*, cf. pp. 371 e 399. Per conoscere i Vescovi e Prelati del Sudamerica e dell'Oceania, che espressero un voto in materia: AD 1/2/7. *Brasile*: Card. I. de Barros Câmara (*São Sebastião do Rio de Janeiro*), p. 258, can. 923; A. de Oliviera, (Amm. Ap. di Mariana e Pouso Alegre (*Roina*), p. 324, 49. *Colombia*: D. M. Gomez Tamayo (*Popayán*), p. 433, III, 5. *Perù*: L. I. Rodriguez Ballón (*Arequipa*), p. 492, 8.

¹⁵ I Superiori degli Istituti Religiosi furono interpellati insieme ai Vescovi e ai Prelati. Per i Superiori degli Istituti di Studi Superiori, cf. AD 1/4/1/1, *Documenta*, II, p. XI (Lettera circolare, Prot. N. 2 C/59, 18 luglio 1959).

¹⁶ 156 Superiori religiosi furono interpellati; 101 risposero: AD 1, *Indices*, p. 407. Per i Superiori religiosi che parlarono di Indulgenze, cf. AD 1/2/8: B. Gut, Abb. Prim. *Benedettini Confederati*

di Studi Superiori, 6 spesero una parola in questo senso¹⁷. La percentuale dei Superiori religiosi (quasi l'11%) e quella degli Istituti di Studi Superiori (un po' meno del 12%), che formularono qualche consiglio in materia di Indulgenze fu, quindi, rispettivamente quasi uguale tra di loro, ma molto superiore a quella dei Vescovi. Non pochi Superiori religiosi o docenti universitari, infatti, si espressero sulle Indulgenze annesse alle benedizioni di oggetti sacri, un antico privilegio degli stessi religiosi.

Dalla lettura dei sopraccennati *consilia* e *vota* si può ricavare un certo desiderio di aggiornare la disciplina delle Indulgenze¹⁸, accrescerne la conoscenza presso i fedeli¹⁹; chiarire i dubbi e le formule oscure²⁰;

(p. 14, C, 2); G. Ruhland, Abb. Pres. *Congr. Benedettina di Baviera* (p. 18, n. 5); L. Rubio, Priore Gen. *Eremitani di S. Agostino* (p. 90, n. 13); C. Heiligers, Sup. Gen. *Monfortani* (p. 160, n. 12); L. Deschâtelets, Sup. Gen. *Missionari Oblati di Maria Imm.* (p. 165, n. 16); Cristoforo O'Toole, Sup. Gen. *Congr. di S. Croce* (p. 185, VI, n. 1); G. Lemoine, Sup. Gen. *Congr. S. Cuore di Gesù Bambino* (p. 200); E. Cardona Rodriguez, Sup. Gen. *Missionari di S. Giuseppe nel Messico* (p. 234, n. 8); F. Sercu, Sup. Gen. *Congr. Cuore Imm. di Maria* (p. 241, n. 10); B. Schweizer, Sup. Gen. *Salvatoriani* (p. 247, n. 8); L. Pedrollo, Sup. Gen. *Congr. Poveri Servi della Div. Provvidenza* (pp. 301-302, De indulgentiis).

¹⁷ Gli Istituti interpellati furono 62; 51 risposero (*AD* 1, *Indices*, p. 429). Cf. *AD* 1/4/1/2: Pont. Ateneo Salesiano (p. 168, votum 25). *AD* 1/4/2: Università Catt. di Lille: (p. 190, De indulgentiis); Istituto Catt. di Parigi (pp. 502-503, IV, art. 17); Facoltà Teol. S. Maria, Baltimora (p. 636, n. 2); Pont. Facoltà Teol. del Ss. Cuore di Gesù, Cuglieri (p. 659, De sacramentis, n. 7); Facoltà Teol. S. Luigi, Napoli (p. 712, IX).

¹⁸ Cf. Salesiano. Viene pure richiesto un Codice semplice sulle Indulgenze (Arequipa; Manchester).

¹⁹ Carthage; Fort-Lamy; Gdansk; Reno. Cf. anche Sup. Gen. Congr. del Sacro Cuore di Gesù Bambino (perché la pratica delle Indulgenze stimola la confessione frequente).

²⁰ Salesiano (chiede il senso della scritta « indulgenza plenaria quotidiana» all'entrata di certe chiese); Univ. Catt. di Lille (perché

semplificarne la divisione, la concessione e l'acquisto²¹; diminuire il numero delle concessioni ed rendere più impegnative le condizioni per l'acquisto²², allungando, tuttavia, il tempo utile per la confessione sacramentale²³; indulgenziare le opere di apostolato²⁴ e di penitenza²⁵, piuttosto che le semplici preghiere. Ma si chiedeva, soprattutto e con una certa insistenza, di abolire il computo delle Indulgenze parziali in giorni ed anni²⁶ e di sopprimere i privilegi per le benedizioni di oggetti sacri con le annesse Indulgenze²⁷.

ci sono speculazioni puerili da parte dei fedeli); Fac. Teol. di Baltimora (dissipare certi dubbi in materia di Indulgenze parziali e plenarie).

²¹ Boston; Cebu; Limón; Manchester; Maria Einsiedeln; Matara di Proconsolare. Charlottetown (per le preghiere, estendere le concessioni alle traduzioni); Popayán (estendere la facoltà di impartire la benedizione papale a tutti i sacerdoti alla fine degli esercizi spirituali); São Sebastião do Rio de Janeiro (concedere l'Indulgenza della Porziuncola a tutte le chiese nelle quali viene conservato il Ss.mo). Abb. Prim. Benedettini Confederati (eliminare le tasse salate per benedizioni e Indulgenze); Sup. Gen. Congr. Poveri Servi della Div. Provvidenza (per le traduzioni). Salesiano (sopprimere l'andirivieni per le *Toties quoties*; estendere le Indulgenze, legate alle visite di chiese, agli oratori ed cappelle ove si celebra la Messa).

²² Aberdeen; Dagno; Sion; Tabuda; Trier; Würzburg. Cf. anche Sup. Gen. Congr. Poveri Servi della Divina Provvidenza (Don Calabria); Salesiano; Fac. Teol. di Napoli (sopprimere le indulgenze reali, locali e le *Toties quoties*).

²³ Priore Gen. Eremitani di S. Agostino (vista la mancanza di confessori).

²⁴ Palermo.

²⁵ Salesiano (astinenza: libri, film, tabacco o carni i giorni non prescritti).

²⁶ Calidone; Carthage; Cusira; Fatano. Cf. anche Univ. Catt. di Parigi (esclusione di ogni determinazione temporale, sia per le parziali, sia per le plenarie); Fac. Teol. di Cuglieri.

²⁷ Concedere i privilegi dei Religiosi ai Vescovi (Reno); allargare le facoltà ai pastori d'anime (Würzburg; Sup. Gen. dei

2. La *Positio*: un ampio consenso, un'opposizione «mediatizzata»

Paolo VI, il 24 luglio 1963, cioè poco dopo la sua esaltazione al Soglio di Pietro, incaricò il Cardinale Fernando Cento, Penitenziere Maggiore, di costituire una Commissione, in seno alla Penitenzieria Apostolica, per l'aggiornamento disciplinare delle indulgenze, tenendo presenti i suggerimenti raccolti nel periodo antipreparatorio²⁸. La Commissione, ufficialmente approvata in data 14 gennaio 1964²⁹, diede la precedenza allo studio delle Indulgenze parziali, finora misurate in giorni ed anni con riferimento all'antica disciplina penitenziale. Poi affrontò diversi problemi, dottrinali e pastorali, posti dalle Indulgenze personali³⁰, reali³¹, lo-

Montfortani; Sup. Gen. dei Missionari di Scheut); ai confessori (Saint-Maurice; Sup. Gen. dei Missionari di S. Giuseppe nel Messico); a tutti in sacerdoti (Baker; Calidone; Matara di Proconsolare; Naisso; New Orleans; Popayán; Reno; Roina; Saginaw; Seattle; Abb. Pres. Congr. Benedittina di Baviera; Sup. Gen. dei Missionari Oblati di Maria Immacolata « *praesertim missionarii* »; Sup. Gen. Congr. della Santa Croce; Sup. Gen. dei Salvatoriani).

²⁸ Per essere completi, è da notare che la Penitenzieria, contrariamente alle Congregazioni Romane, non era stata consultata nella fase antepreparatoria, almeno ufficialmente, perché essa è anzitutto un Tribunale per il foro interno. Né il Sant'Ufficio (competente sotto l'aspetto dottrinale), né la Congregazione dei Riti (competente sotto quello liturgico: benedizioni di oggetti sacri), né quella dei Religiosi (competente per i privilegi dei religiosi), evocarono l'opportunità di un aggiornamento delle Indulgenze (cf. AD 1/3).

²⁹ Lettera del Cardinale Cicognani, Segretario di Stato, al Cardinale Fernando Cento, Penitenziere Maggiore, Prot. N. 13493, del 14 gennaio 1964.

³⁰ Concesse cioè immediatamente alle persone.

³¹ Concesse mediante una *res* o oggetto sacro (scapolare, medaglia...).

cali³², ed in particolare la questione dell'Altare privilegiato³³. I lavori si conclusero con le osservazioni circa l'Indulgenza plenaria e la necessità di uniformare le condizioni per lucrarla. La Commissione, regolarmente in contatto col Santo Padre, preparò uno schema, illustrato da quattro relazioni³⁴, corredate dai relativi Verballi e Voti degli stessi Commissari.

Il Papa, vista la delicatezza della materia, desiderò consultare i Padri Conciliari. La S. Penitenzieria rimise, quindi, una *Positio* ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, per raccoglierne le osservazioni a nome dei loro confratelli³⁵. La *Positio*, stampata dalla Tipografia vaticana, era articolata in tre parti: la prima esponeva i principi teologici e l'evoluzione storica delle Indulgenze³⁶; la seconda proponeva uno schema di nuove norme disciplinari³⁷; l'ultima offriva un commentario sulle singole norme³⁸.

Il 9 novembre 1965, poco prima cioè della chiusura del Concilio, il Cardinale Cento, Penitenziere Maggiore, e Mons. Sessolo, Reggente della S. Penitenzieria, lessero in Aula una *Relatio*, anch'essa stampata dalla Tipografia vaticana, articolata in 2 parti³⁹, per presentare lo

³² Concesse mediante un luogo sacro (chiesa).

³³ Indulgenza plenaria, che veniva applicata dal celebrante all'anima del defunto per il quale diceva la Messa.

³⁴ Indulgenze parziali; Indulgenze plenarie; Indulgenze reali e Indulgenze personali; Altare privilegiato e Indulgenze locali in genere.

³⁵ SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA, *Positio de Sacrarum Indulgentiarum recognitione* (Prot. N. 2633/65), Città del Vaticano 1965.

³⁶ Pagine 11-33.

³⁷ Pagine 37-43.

³⁸ Pagine 47-91.

³⁹ *De Indulgentia partiali; De Indulgentia plenaria.*

schema della riforma progettata⁴⁰. Il Reggente illustrò all'Assemblea le quattro principali innovazioni. Veniva determinata anzitutto una nuova misura per l'Indulgenza parziale, eliminando il computo numerico⁴¹: «L'Autorità ecclesiale, concedendo a una preghiera o buona opera l'Indulgenza parziale, intende aggiungere alla remissione di pena davanti a Dio che il fedele acquista con la sua azione, altrettanta remissione dal tesoro della Chiesa»⁴². Con questa norma, considerando l'azione del fedele — spiegò il Reggente —, si intendeva favorire lo spirito di pietà e il fervore della carità; si insisteva ormai sulla qualità (retta intenzione), e non più sulla quantità (Indulgenza da 100 o 500 giorni per tale o tale preghiera).

Si limitava, in secondo luogo, la possibilità d'acquisto dell'Indulgenza plenaria ad una sola al giorno, semplificandone ed uniformandone le condizioni d'acquisto. La riduzione, tuttavia, — aggiungeva il Reggente — era solo apparente: pochissimi conseguivano, di fatto, tutte le Indulgenze plenarie che, in teoria, avrebbero potuto lucrare nella stessa giornata. Mons. Sessolo parlò, poi, di una riforma delle Indulgenze reali, annesse cioè agli oggetti di pietà: l'Indulgenza sarebbe ormai chiaramente annessa al pio uso degli oggetti, non al fat-

⁴⁰ SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA, Prot. N. 2633/65, *Positio de Sacrum Indulgentiarum recognitione. Relatio super schema de Indulgentiis recognoscendis*, Città del Vaticano 1965. Per la traduzione italiana, cf. G. CAPRILE, S. I. *Il Concilio Vaticano II. Cronache del Concilio Vaticano edite da «La civiltà cattolica»*, 5, Roma 1969, pp. 354-357.

⁴¹ Il computo in giorni ed anni si riferiva all'antica penitenza canonica, cioè *in foro Ecclesiae*; ma da molti secoli la Chiesa, concedendo le Indulgenze, intende rimettere la pena temporale del peccato non solo nel foro ecclesiastico, ma veramente dinanzi a Dio (*in foro Dei*). L'antica terminologia fu conservata nonostante il radicale cambiamento nel senso dell'Indulgenza.

⁴² Pagine 9-15.

to puramente materiale di averli con sé. Si eliminava così ogni pericolo di superstizione, più volte segnalato nei *consilia* o *vota* dei Vescovi e dei Superiori religiosi. Infine lo schema prevedeva la soppressione dell'Altare privilegiato e l'estensione del suo beneficio a tutte le Ss. Messe, sull'esempio di ciò che il diritto già stabiliva per il 2 novembre e le Quarantore⁴³.

Benché la questione delle Indulgenze non dovesse venire trattata durante il Concilio, che stava per concludersi, Paolo VI permise ai Padri Conciliari di esprimersi sulla *Positio*. I giorni successivi alla *Relatio*, essi incominciarono a dare dei giudizi sulla riforma ipotizzata dalla Penitenzieria⁴⁴. Durante la 157-a Congregazione, il 10 novembre, 6 Padri Conciliari presero la parola⁴⁵. Il Patriarca dei Greco-Melkiti, Massimo IV Saigh, attaccò senza mezzi termini la dottrina⁴⁶ e la pratica⁴⁷ delle indulgenze, auspicandone l'abolizione,

⁴³ CIC 1917, c. 917.

⁴⁴ *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Œcumenici Vaticani II* (= AS), 4/6, Città del Vaticano 1978. (Per la traduzione italiana, cf. G. CAPRILE, *Cronache del Concilio Vaticano II* [cf. nt.40], 349-365).

⁴⁵ AS 4/6 Congr. 157: Card. Massimo IV Saigh (*Patriarca dei Greci Melkiti*), pp. 292-294; Card. Paolo Pietro Meouchi (*Patriarca di Antiochia dei Maroniti*), pp. 294-299; Card. Stefano I Sidarouss (*Patriarca di Alessandria dei Copti*), p. 299; Card. E. Gonçalves Cerejeira (*Patriarca di Lisbona*), pp. 300-301; Card. N. Gilroy (*Sydney*), pp. 302-304; Card. L. Shehan (*Baltimora*), pp. 304-307.

⁴⁶ «Il Ragionamento teologico col quale s'è cercato di giustificare l'introduzione tardiva delle indulgenze in Occidente, costituisce, a parer nostro, un insieme di deduzioni in cui ogni conclusione va un poco oltre le sue premesse».

⁴⁷ «Anche ai nostri giorni, ci sembra che la pratica delle indulgenze favorisca troppo spesso, tra i fedeli il feticismo, la superstizione, il senso del capitalismo religioso, una specie di pia contabilità, dimenticandosi ciò che è essenziale, cioè l'elemento sacro e lo sforzo personale di penitenza».

ma gli altri 5 accettarono il documento. Durante la 158-a Congregazione, l'11 novembre, 6 nuovi Padri intervennero⁴⁸. Questa volta i voti contrari erano coordinati: le relazioni dei Cardinali Alfrink, a nome dell'episcopato olandese, König e Döpfner, a nome degli episcopati austriaci e tedeschi, colpirono la dottrina stessa delle Indulgenze. Mons. Felici, Segretario Generale del Concilio, il 13 novembre, durante la 160-a Congregazione Generale, dovette rammentare che la S. Penitenzieria aveva ricevuto dal Santo Padre mandato di disporre nuove norme circa le Indulgenze, non di preparare una *disceptatio theologica*. E concludeva: «in hac aula etiam quaedam puncta doctrinae attacta sunt: haec certissime studio supponentur, quamvis circa aliqua puncta iam nunc reservationes faciendae sint»⁴⁹. La discussione, male impostata e troppo vicina alla chiusura stessa del Concilio, fu sospesa, ma la Segreteria del Concilio continuò a raccogliere gli interventi non letti, come l'aveva già fatto per 30 di essi nel corso delle Congregazioni 159⁵⁰ e 160⁵¹.

⁴⁸ AS 4/6 Congr. 158: Card. S. Wyszyński (*Gniezno e Warszawa*), pp. 315-316; Card. B. Alfrink (*Utrecht*), pp. 317-319; Card. B. De Arriba y Castro (*Tarragona*), pp. 319-321; Card. G. Urbani (*Patriarca di Venezia*), pp. 321-322; Card. F. König (*Wien*), pp. 323-331; Card. J. Döpfner (*München und Freising*), pp. 332-335.

⁴⁹ AS 4/6, 415.

⁵⁰ Cf. G. CAPRILE, *Cronache del Concilio Vaticano II* [cf. nt. 40], vol. 5, 376; Card. G. Pizzardo (*Pref. S. Congr. Sem. e Univ.*), Card. B. Aloisi Masella (*Pref. S. Congr. Sacram.*), Card. R. Silva Henriquez (*Cile*), M. Olçomendy (*Singapore*), C. Mosquera Corral (*Ecuador*), A. Kozłowieki (*Zambia*), J. Amissah (*Ghana*), C. Rodríguez Quirós (*Costarica*), B. Gantin (*Dahomey*), H. Santos Hernandez (*Honduras*), A. Varthalitis (*Grecia*), A. Jelmini (*Svizzera*), M. Larraín (*Cile*), Cl. Bayet (*Thailandia*), A. Baroni (*Sudan*).

⁵¹ G. CAPRILE, *Cronache del Concilio Vaticano II* [cf. nt. 40], 377; Card. I. Antoniutti (*S. Congr. dei religiosi*), Card. P. T. Doi

Subito dopo la conclusione del Concilio, si fece lo spoglio delle osservazioni delle Conferenze Episcopali. Il giudizio complessivo era positivo: sulle 79 conferenze, che si espressero sulla *Positio*, 64 la approvarono⁵², cioè più dell'81%, 1 si presentò internamente divisa⁵³, 14 la disapprovarono⁵⁴, cioè meno del 18%. L'Arcivescovo Maggiore di Lviv degli Ucraini e i Patriarchi Orientali (eccetto Massimo IV) furono anch'essi favorevoli.

Certe conferenze accettarono la *Positio* senza condizione, altre proposero qualche emendamento non sostanziale⁵⁵. Più d'una volta aggiunsero ampie

(Giappone), Card. J. Slipyi (*Chiesa bizantino-ucraina*). Patriarca di Gerusalemme A. Gori; Arcivv. e Vescovi P. Nguyễn-van-Bính (Vietnam), H. Muñoz Duque (Colombia), A. Perraudin (Rwanda-Burundi), M. Mihayo (Tanzania); C. Alvim Pereira (Mozambico), M. Casariego (Guatemala), J. Darmajuwana (Indonesia), T. Clavel Méndez (Panama), E. Sosa Gaona (Paraguay), J. McEleney (Antille), St. Loosdregt (Laos-Cambogia).

⁵² *Africa*: Algeria, Alta Volta e Niger, Angola, Bamako, Costa d'Avorio, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Nigeria, Ruanda e Burundi, Sudan, Tanzania, Zambia; Copti, Etiopici. *America*: (settentrionale) Messico, Stati Uniti; (centrale) Antille, Costa-rica, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama; (meridionale) Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela. *Asia*: Ceylan, Cina, Corea, Filippine, Giappone, India, Malaysia e Singapore, Pakistan, Thailandia, Viêt Nam; Gerusalemme, Maroniti, Siro Antiocheni. *Europa*: Cecoslovacchia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Malta, Pologna, Portogallo, Scozia, Spagna, Svizzera; Armeni, Lviv degli Ucraini. *Oceania*: Australia, Nuova Zelanda, Papua e Nuova Guinea.

⁵³ Ghana.

⁵⁴ *Africa*: Africa meridionale, Congo, Dahomey. *America*: Brasile, Cile. *Asia*: Indonesia, Laos; Patriarca Massimo IV. *Europa*: Austria, Belgio, Germania, Inghilterra e Galles, Paesi Bassi, Scandinavia.

⁵⁵ Qualche riserva circa le indulgenze reali pervennero dalla Francia, dal Paraguay, dall'Uruguay (e dal CELAM, che presentò anche un Voto favorevole per tutta l'America latina).

lodi⁵⁶, anche per l'aspetto dottrinale⁵⁷. Quanto alla minoranza, cioè le conferenze contrarie, certe la criticarono genericamente⁵⁸, altre la valutarono «immatura», perché, secondo loro, troppo legata alla tradizione e al magistero «preconciliare» e non aperta alle recenti teorie di Poschmann e Rahner⁵⁹, che sostenevano la natura deprecativa e non propriamente giurisdizionale dell'Indulgenza⁶⁰. Infine alcune la giudicarono «insufficiente» sotto l'aspetto disciplinare, perché desideravano una maggiore riduzione delle Indulgenze, anzi la loro abolizione⁶¹. Questi voti contrari, il più delle volte, dipendevano l'uno dall'altro⁶².

La maggioranza non chiedeva alcun approfondimento dottrinale, anzi qualche Conferenza lo considerava inopportuno⁶³; altre, al contrario, volevano che,

⁵⁶ Haiti, Nicaragua, Svizzera, Viêt Nam...

⁵⁷ Svizzera: «Laudabilis prorsus aestimanda est expositio lae partis de doctrina et historica evolutione instituti indulgentiarum».

⁵⁸ Belgio: «Non placet vero doctrina theologica subiaccens, utpote nimis iuridica, nimis individualistica, nimis mathematica, nimis aliena a theologia Vaticani II».

⁵⁹ Austria, Belgio, Cile, Paesi Bassi, Scandinavia. Secondo la Conferenza del Cile, la *Positio* «sagit iuridismum...» ed avrebbe eliminato solo parzialmente gli inconvenienti della pratica allora vigente. La Conferenza belga respingeva la distinzione «nimis iuridica» tra Indulgenze derivate dal potere di giurisdizione per i vivi e quelle applicate per modo di suffragio per i defunti. Secondo le Conferenze olandese e scandinava, la *Positio* dipendeva troppo dalla tradizione e neglìgeva la Costituzione *Lumen Gentium*.

⁶⁰ Austria; Germania; Olanda; Massimo IV; Haiti (in modo interrogativo).

⁶¹ Patriarca Massimo IV, Dahomey e Laos.

⁶² Un certo Charles Davis, perito al Concilio, e seguace di Poschmann, fece un voto molto negativo contro la *Positio*. Esso fu inoltrato a tutte le conferenze di lingua inglese, con la seguente presentazione: «With the compliments of Cardinal John Heenan, Archbishop of Westminster - for information».

⁶³ Stati Uniti.

dopo la revisione disciplinare, se ne approfondisse lo studio teologico⁶⁴. L'iniziativa tornava al Santo Padre.

3. La Costituzione Apostolica *Indulgentiarum doctrina*: conferma della dottrina, aggiornamento della normativa

Paolo VI, con lettera del Card. Segretario di Stato, datata 19 gennaio 1966⁶⁵, nominò due Comitati ristretti per l'elaborazione di un futuro Documento pontificio. Il Comitato dei teologi, sotto la presidenza di Mons. Carlo Colombo⁶⁶, doveva approntare una sintesi storico-dottrinale da far precedere alla parte dispositiva. Il compito del Comitato degli esperti, presieduto da Mons. Sessolo, Reggente della S. Penitenzieria, era di ultimare la redazione delle norme, tenendo conto, possibilmente, dei voti dell'Episcopato. Il coordinamento tra i due Comitati veniva assicurato dal Rev.mo P. Pedro M. Abellán, S.I., Teologo della S. Penitenzieria e membro di ambedue i Comitati.

3.1 *La preparazione del Documento*

Visto lo stretto legame tra sacramento della Penitenza e Indulgenze, il Comitato teologico, su indicazione del Santo Padre, preparò un progetto di Costituzione analogo alla Costituzione *Pænitementi*⁶⁷, seguendone

⁶⁴ Alta Volta e Niger, Costa d'Avorio, Francia, Jugoslavia, Malta e Zambia.

⁶⁵ Card. A. G. CICOGNANI, *Lettera al Cardinale F. Cento*, Prot. N. 62544.

⁶⁶ Vescovo titolare di Vittoriana, Preside della Facoltà Teologica, presso il Seminario Maggiore Arcivescovile di Milano (Venezia Inferiore).

⁶⁷ Cost. Apost. *Pænitementi*, 17 febbraio 1966, AAS 58 (1966) 177-198.

anche la metodologia⁶⁸. Il Cardinale Journet, molto apprezzato da Paolo VI⁶⁹, anche per la sua posizione sulle Indulgenze⁷⁰, fece un magistrale studio storico-dottrinale sulla questione, del quale il Comitato teologico trasse profitto. Pubblicato sotto forma di articolo⁷¹, esso concludeva che la dottrina delle Indulgenze rappresentava uno sviluppo omogeneo della dottrina cristiana (contrariamente a quello che volle sostenere in Aula il Patriarca Massimo IV⁷²), e che l'Indulgenza era irriducibile alle pratiche che l'avevano preceduta (contrariamente alle asserzioni del Cardinale Döpfner)⁷³.

Il Comitato dei teologi elaborò una definizione delle Indulgenze, confermando la dottrina tradizionale, senza tuttavia canonizzare ciò che il Concilio Tridentino aveva lasciato alla libera discussione. In questo senso si esaminò con molta cura il doppio voto e i diversi suggerimenti del Cardinale Döpfner⁷⁴. Il Comitato si

⁶⁸ Curando bene cioè un apparato critico, atto a testimoniare la coerenza della dottrina. Il Comitato chiese l'aiuto di biblisti per valutare le citazioni scritturali della *Positio*, che furono criticate da qualche conferenza episcopale. Si cercò anche di integrare al massimo la dottrina del Concilio Vaticano II, ciò che, per evidenti ragioni di cronologia, non fu fatto per la *Positio*.

⁶⁹ PAOLO VI, *Epistula ad E.mum P. D. Carolum S. R. E. Cardinalem Journet, expleta sacerdotii lustra celebraturum*, AAS 59 (1967) 771-772.

⁷⁰ Aveva stilato, a nome della Conferenza svizzera, un voto ben articolato e ponderato sulla *Positio*.

⁷¹ C. JOURNET, «La Théologie des Indulgences», *Nova et Vetera* 2 (1966) 81-111. (Traduzione italiana: C. JOURNET, *La Teologia delle Indulgenze*, Milano 1966; recensione: G. SESSOLO, «Uno studio del Card. Carlo Journet sulla teologia delle indulgenze», *L'Osservatore Romano*, 12.8.66).

⁷² C. JOURNET, *La Teologia delle Indulgenze* (cf. nt. 71), 61-63.

⁷³ C. JOURNET, *La Teologia delle Indulgenze* (cf. nt. 71), 63-64.

⁷⁴ Dopo la relazione letta in Aula l'11 novembre, il Cardinale Döpfner rimase in contatto con la S. Penitenzieria e stilò un altro

pronunciò anche su una proposta formulata dopo il Concilio: l'abolizione della divisione tra Indulgenza plenaria e Indulgenza parziale⁷⁵. La difficoltà si fondeva sull'idea che la Chiesa altrimenti disporrebbe della volontà di Dio. Ma una volta ammesso che la Chiesa è *dispensatrix*, la distinzione è legittima; perciò si decise all'unanimità di mantenerla. Quanto alla nuova formula per l'Indulgenza parziale, il Comitato teologico la approvò con qualche piccola modifica, giudicandola teologicamente incensurabile, e pastoralmente molto proficua⁷⁶. La soppressione dell'Altare privilegiato fu anch'essa recepita, a motivo della sua non facile giustificazione teologica.

Dopo un anno di lavori⁷⁷, la Costituzione Apostolica *Indulgentiarum doctrina* era pronta. Paolo VI, nella

voto il 1° dicembre successivo, quando cioè prese conoscenza del parere complessivo dell'Episcopato mondiale. Il P. Bernard Häring, C.S.S.R., fu incorporato nel Comitato dei teologi per facilitare i contatti con l'Episcopato germanico. Infatti il Cardinale Döpfner intervenne più volte per dare a ambedue i Comitati suggerimenti anche di ordine pratico: il malinteso iniziale era superato.

⁷⁵ Conferenza episcopale olandese; Nota del Segretariato per l'unità dei Cristiani, Prot. N. 1230/66, del 30 maggio 1966. Dopo la promulgazione della Costituzione, P. Kaufmann, S. I., scrisse che avrebbe preferito non solo l'abolizione di ogni formula matematica per le indulgenze parziali (cioè il raddoppio) ma anche la soppressione della divisione tra indulgenza plenaria e indulgenza parziale (in *Neue zürcher Nachrichten*, 21.1.67).

⁷⁶ Adunanza del 27 giugno 1966. Solo la S. Congregazione dei Seminari, contro il parere unanime, desiderava la conservazione del computo in giorni ed anni, perché «*indulgentia partialis novum systema valde extenuatur*». Al contrario, il Cardinale Journet, a nome della Conferenza svizzera, aveva affermato: «*Melior formula difficile esset inventu*».

⁷⁷ La seduta conclusiva del Comitato teologico ebbe luogo il 30 settembre 1966, nella sua sede abituale, il Palazzo Apostolico; quella del Comitato degli esperti il 19 novembre 1966, nel Palazzo dei Convertendi, allora sede della S. Penitenzieria.

Allocuzione del 23 dicembre 1966 al Sacro Collegio ed alla Prelatura Romana, presentò il Documento in questi termini: «Un'altra notizia d'attualità: la riforma della disciplina delle Indulgenze. Si è sentito il bisogno in questa nostra età, mentre il Concilio Vaticano II per un opportuno aggiornamento ha stabilito molte cose «per far crescere ogni giorno più la vita cristiana tra i fedeli» e «per meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti» (cf. *Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium*, n. 1), di portare alcune innovazioni anche circa l'uso delle Indulgenze. Sono state preparate pertanto nuove norme innovatrici per la concessione e l'acquisto delle Indulgenze medesime. Nulla muta nel modo di intendere e concepire le Indulgenze in rapporto alle verità di fede. La revisione riguarda la parte dispositiva pratica circa le Indulgenze, e principalmente lo spirito che deve animare il fedele nell'acquisto delle Indulgenze stesse, mettendo in maggiore evidenza che la Chiesa intende venire incontro ai suoi figli non solo per aiutarli a soddisfare le pene dovute ai loro peccati, ma anche, e soprattutto, per spingerli ad un maggior fervore di carità»⁷⁸.

La Costituzione *Indulgentiarum doctrina* «preparata con lunga cura dalla Sacra Penitenzieria»⁷⁹, veniva presto pubblicata sul Bollettino ufficiale della Santa Sede — *Acta Apostolicae Sedis* — con la data del 1° gennaio 1967⁸⁰. È divisa in 12 numeri: 11 per la parte dottrinale, 1 per quella dispositiva.

⁷⁸ AAS 59 (1967) 57, n. 17.

⁷⁹ PAOLO VI, *Allocuzione...*, AAS 59 (1967) 57.

⁸⁰ Cost. Apost. *Indulgentiarum doctrina* (=ID), 1° gennaio 1967, AAS 59 (1967) 5-24. Cf. il commentario di Ernesto Mura, R.S.V. (membro del Comitato «tecnico») *Constitutionis Apostolicae Indulgentiarum Doctrina breve commentarium*, Città del Vati-

3.2 «Nulla muta nel modo di intendere e concepire le Indulgenze»

Conformemente alle attese di alcuni Padri Conciliari, la parte dottrinale è molto ricca. Come lo stesso Pontefice aveva anticipato nella sua Allocuzione natalizia, l'aggiornamento non cambiò la dottrina sulle Indulgenze. Infatti questa non poteva essere cambiata, poiché, secondo l'espressione del Rev.mo P. Ciappi, Maestro del Sacro Palazzo Apostolico e membro del Comitato teologico, «si tratta di una dottrina di fede, che Dio stesso ha rivelato nei suoi fondamenti»⁸¹.

Il Documento pontificio dichiara che la dottrina e l'uso delle indulgenze sono intimamente legati alle seguenti verità: La natura del peccato (il quale non solo è offesa di Dio e disprezzo o oblio della sua amicizia, ma anche sovvertimento dell'ordine universale disposto

cano 1967; traduzione italiana: *Costituzione Apostolica Indulgentiarum Doctrina*, con breve commento di Ernesto Mura, R.S.V., Città del Vaticano 1967. E gli articoli di: L. BOGLIOLO, «Teologia delle Indulgenze», *L'Osservatore Romano*, 22.1.1967, 6; L. CIAPPI, «Concilio e riforma delle indulgenze», *Vita Religiosa* 2 (1967) 99-108; «Tradizione e novità nella riforma delle indulgenze», *L'Osservatore Romano*, 9-10 gennaio 1967, 2.; E.M. LISI, «La nuova disciplina delle indulgenze», *Palestra del Clero* 46 (1967) 483-489 e 619-631.

⁸¹ L. CIAPPI, «Concilio e riforma delle indulgenze» (cf. nt. 80). Mons. Garofalo, qualch'anno fa, diceva: «[la dottrina delle indulgenze] affonda le radici nella Rivelazione Divina, che è la norma insopprimibile del credere e dell'agire cristiano e tocca un aspetto non secondario del mistero della Chiesa come "sacramento della salvezza", nel ministero di applicazione della redenzione e di riconciliazione affidatole da Cristo suo fondatore»; Conferenza stampa sulla dottrina e sulla prassi delle Indulgenze in occasione della terza edizione dell'*Enchiridion Indulgentiarum*, *L'Osservatore Romano*, 16 luglio 1986.

dalla divina sapienza)⁸²; un debito o reato di pena (che il peccatore, anche dopo aver ristabilito l'amicizia con Dio, deve soddisfare per reintegrare l'ordine universale)⁸³; la nostra solidarietà con Cristo per il merito e l'espiazione (ben più intima di quella con Adamo per il peccato)⁸⁴; la comunione dei Santi (mediante la preghiera, lo scambio di beni spirituali e la espiazione penitenziale, operando a favore dei membri più bisognosi del corpo mistico di Cristo)⁸⁵; il tesoro della Chiesa (costituito dalle opere, dai meriti e soddisfazioni di Cristo, della beata Vergine Maria e di tutti i Santi, un tesoro infinito ed inesauribile col quale si aiutano a vicenda i fedeli di Cristo)⁸⁶; il potere delle chiavi (concesso da Cristo alla sua Chiesa, per amministrare e distribuire questo tesoro, mediante il sacramento della Penitenza e anche le indulgenze⁸⁷, poiché la Penitenza può non rimettere tutta la pena, per difetto di disposizione da parte dei fedeli)⁸⁸.

Perciò, sempre secondo il P. Ciappi, «[...] respingere o sminuire la dottrina tradizionale delle indulgenze, riaffermata nella nostra Costituzione, equivarrebbe a respingere o estenuare i dogmi della solidarietà degli uomini redenti con Cristo; della Comunione dei Santi; del valore infinito dei meriti di Cristo, la cui efficacia trascende l'efficacia dei Sacramenti (cfr. *Summa Theol.*, Suppl., q. 25, a. 1); del potere delle Chiavi, che si estende oltre l'ambito sacramentale, anche se la Chiesa non ha preso coscienza della sua piena estensi-

⁸² *ID* 2.

⁸³ *ID* 3.

⁸⁴ *ID* 5.

⁸⁵ *ID* 5.

⁸⁶ *ID* 5.

⁸⁷ *ID* 6.

⁸⁸ *ID* 7.

bilità se non gradualmente; dell'infallibilità dei Concili Ecumenici, del Romano Pontefice e del Magistero ordinario universale»⁸⁹.

La Costituzione di Paolo VI, per rigettare, da un lato, le teorie che riducano l'Indulgenza ad una preghiera di suffragio, dall'altro per lasciare la porta aperta per un futuro approfondimento, presenta l'azione della Chiesa nel concedere l'Indulgenza in questi termini accuratamente scelti⁹⁰: «Nell'indulgenza, infatti, la Chiesa, facendo uso del suo potere di ministra della redenzione di Cristo Signore, non soltanto prega, ma con intervento autoritativo dispensa al fedele debitamente disposto il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi in ordine alla remissione della pena temporale»⁹¹.

Il fine che si propone la Chiesa nell'elargire le indulgenze «è non solo di aiutare i fedeli a scontare le pene del peccato, ma anche di spingerli a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità, specialmente quelle che giovano all'incremento della fede e al bene comune»⁹².

La Costituzione *Indulgentiarum doctrina*, quindi, raccomanda «il culto delle indulgenze»⁹³ perché esso ci

⁸⁹ L. CIAPPI, «Concilio e riforma delle indulgenze» (cf. nt. 80).

⁹⁰ Così, per l'applicazione delle Indulgenze a favore dei vivi, non si scelse tra «*per modum absolutionis*» (come nei documenti pontifici precedenti, nel CIC 1917 - c. 911 - e nella *Positio*) e la formula di san Tommaso «*per modum solutionis*» (*Suppl.*, q. 25, a. 1, ad 2).

⁹¹ ID 8. Cf. articoli di Mons. Masi, Sigillatore della S. Penitenzieria e membro del Comitato dei Teologi: R. MASÌ, «La dottrina tradizionale delle Indulgenze», *L'Osservatore Romano*, 19.2.66, 4 e 24.2.66, 4; «Nuove idee sulla dottrina delle Indulgenze», *L'Osservatore Romano*, 26.2.66, 6.

⁹² ID 8.

⁹³ Il Segretariato per l'Unità dei Cristiani, in una Nota indirizzata al Comitato teologico, aveva consigliato di parlare di Indulgenze in modo oscuro e di lasciar che morissero da sole. Ma la

insegna la malizia del peccato⁹⁴; stimola all'intima comunione di tutti in Cristo e al mutuo amore anche con i defunti⁹⁵; ridesta la speranza in Dio Padre e eccita il fervore dell'amore divino⁹⁶; alimenta nei fedeli il sentimento di filiale soggezione ai Pastori della Chiesa e soprattutto al successore di Pietro⁹⁷; contribuisce a far sì che la Chiesa si presenti a Cristo santa ed immacolata⁹⁸. «Le indulgenze, infatti, non possono essere acquistate senza una sincera conversione (metanoia) e senza l'unione con Dio, a cui si aggiunge il compimento delle opere prescritte. Viene conservato dunque l'ordine della carità, nel quale s'inserisce la remissione delle pene per la distribuzione del tesoro della Chiesa»⁹⁹. Secondo l'espressione di Don Luigi Bogliolo, «la teologia delle Indulgenze si trasfigura così in una teologia della carità»¹⁰⁰.

3.3 *Una nuova disciplina per spingere i fedeli « ad un maggior fervore di carità »*

La parte dispositiva — l'ultimo articolo — comprende 20 norme e 3 disposizioni di carattere transitorio¹⁰¹. È

Costituzione *Indulgentiarum doctrina* ha chiaramente confermato la dottrina sulle Indulgenze e la loro utilità per la Chiesa.

⁹⁴ ID 9.

⁹⁵ ID 9.

⁹⁶ ID 10.

⁹⁷ ID 10.

⁹⁸ ID 10.

⁹⁹ ID 11.

¹⁰⁰ L. BOGLIOLO, «Teologia delle Indulgenze» (cf. nt. 80).

¹⁰¹ La prima disposizione transitoria determina la *vacatio legis*: 3 mesi dalla pubblicazione su *Acta Apostolicae Sedis*; la seconda precisa che le speciali Indulgenze annesse agli oggetti sacri, che non sono state confermate dalla norma 17, cesseranno dopo la *vacatio legis*; la terza stabilisce che gli elenchi e sommari delle Indulgenze dei Religiosi, Istituti Secolari e Pie Associazioni, nonché

tutta orientata a stimolare i fedeli «ad un maggior fervore di carità»¹⁰². Così si spiegano la nuova misura per l'Indulgenza parziale, proporzionata all'effetto soddisfattorio della buona opera compiuta dal fedele, e la riduzione del numero delle Indulgenze plenarie, ciò che non sottrae ai fedeli il vero profitto spirituale: offrendosi un tempo più lungo per la necessaria preparazione, infatti si agevola l'acquisto di una Indulgenza veramente plenaria.

La prima norma, seguendo i principi enunciati nella parte dottrinale, dà una definizione dell'Indulgenza, che considera innanzitutto la persona del fedele che ottiene l'Indulgenza: «L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi»¹⁰³.

«*L'Indulgenza è la remissione della pena [...]*»: non cioè della colpa, che viene perdonata mediante l'assoluzione sacramentale o la contrizione perfetta col proposito di confessarsi al più presto. *Temporale*: la pena eterna, dovuta al peccato mortale, viene rimessa insieme col peccato. Ma secondo l'insegnamento del Concilio Tridentino, Dio esige dal peccatore già giustificato una espiazione di pena temporale¹⁰⁴. Il peccato veniale, quello cioè che non comporta la pena del danno, implica tuttavia, anch'esso, una pena temporale, a

dei luoghi sacri, dovranno essere sottoposti alla S. Penitenzieria entro l'anno; trascorso un biennio dalla pubblicazione della Costituzione, le Indulgenze non confermate, decadranno.

¹⁰² PAOLO VI, *Allocuzione...* (cf. nt. 79).

¹⁰³ *ID*, norma 1; *Enchiridion indulgentiarum*, norma 1; *CIC*, c. 992; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1471.

¹⁰⁴ *Concilium Tridentinum*, sess. 6, can. 30; cf. *DS* 1580.

motivo del disordine. *Dinanzi a Dio*: la remissione operata dalla Chiesa è valida non solo *in foro ecclesiae* (per eventuali pene inflitte dall'autorità ecclesiastica), bensì *in foro Dei*. *Per i peccati, già rimessi quanto alla colpa*: non si può lucrare l'Indulgenza senza una sincera conversione e senza l'unione con Dio¹⁰⁵. *Che il fedele debitamente disposto*: almeno col cuore contrito, per l'Indulgenza parziale¹⁰⁶, e con l'esclusione di «qualsiasi affetto al peccato anche veniale» per l'Indulgenza plenaria¹⁰⁷. *A determinate condizioni*: cioè non soltanto la completa esecuzione dell'opera indulgenziata, durante i giorni e nei luoghi stabiliti dalla concessione, ma anche, per l'Indulgenza plenaria, l'adempimento di tre condizioni: Confessione sacramentale, santa Comunione, e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice¹⁰⁸. *Acquista per intervento della Chiesa, la quale come ministra della redenzione*: Cristo ha affidato alla Chiesa la funzione di santificazione delle anime e il potere delle Chiavi¹⁰⁹. *Autoritativamente dispensa e applica*: correggendo la tesi secondo la quale l'Indulgenza sarebbe solo un sacramentale¹¹⁰, la Costituzione *Indulgentiarum doctrina* afferma che la Chiesa la dispensa e applica *auctoritative*, usando il potere di giurisdizione. *Il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi*: Le soddisfazioni e i meriti di Cristo, della beata Vergine Maria e dei Santi costituiscono il Tesoro della Chiesa, col quale le membra del Corpo Mistico, ancora pellegrine sulla terra, aiuta-

¹⁰⁵ Cf. ID 11.

¹⁰⁶ Cf. ID norma 5.

¹⁰⁷ Cf. ID norma 7.

¹⁰⁸ Cf. ID norma 7.

¹⁰⁹ Cf. ID 6 (Mt 16,19).

¹¹⁰ Tesi di Poschmann e di Rahner, riprese dall'Episcopato austriaco e tedesco.

no se medesime e i fratelli sia anch'essi pellegrini o espianti nel Purgatorio.

Si è conservata la divisione dell'Indulgenza in Indulgenza plenaria, che libera in tutto dalla pena temporale e in Indulgenza parziale, che ne libera solo in parte¹¹¹. Sempre secondo le indicazioni degli Episcopati, la nuova normativa estende l'applicazione di tutte le Indulgenze anche ai defunti, a modo di suffragio¹¹², ciò che precedentemente era riservato alle Indulgenze Apostoliche¹¹³.

La più evidente innovazione della parte dispositiva è la nuova misura per l'Indulgenza parziale¹¹⁴, che riproduce, con qualche miglioramento, la formula della *Positio*, generalmente ben accolta dai Vescovi: «Il fedele, che almeno con cuore contrito compie un'azione alla quale è annessa l'indulgenza parziale, ottiene in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di pena per intervento della Chiesa»¹¹⁵. L'efficacia della remissione della pena temporale ottenuta con l'Indulgenza parziale non è più determinata in modo assoluto, ma è proporzionata (raddoppio) al valore soddisfattorio dell'opera.

Non soltanto la riforma segna la fine delle Indulgenze plenarie cosiddette *Toties quoties*, malgrado la loro relativa popolarità¹¹⁶, ma perché i fedeli apprezzi-

¹¹¹ *ID* norma 2.

¹¹² Cf. *ID* 3. La Chiesa, infatti, non ha giurisdizione sulle anime purganti.

¹¹³ *CIC* 1917, c. 913, 2°.

¹¹⁴ *ID* norma 4: l'Indulgenza parziale è ormai designata con le sole parole «Indulgenza parziale», senza alcuna determinazione di giorni o anni.

¹¹⁵ Norma 5.

¹¹⁶ Norma 19. La Conferenza episcopale italiana, a motivo della loro popolarità in Italia, aveva espressamente richiesto che fos-

no meglio le Indulgenze plenarie, e abbiano a disposizione un tempo sufficiente per la dovuta preparazione personale, se ne è limitata la possibilità d'acquisto ad una sola al giorno¹¹⁷. Le condizioni richieste per l'Indulgenza plenaria sono state uniformate (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera alle intenzioni del Sommo Pontefice)¹¹⁸, mentre il tempo utile per compierle, per motivi pastorali, è stato prolungato¹¹⁹. Viene così chiaramente confermata l'opportunità della condizione della confessione, anche per contrastare l'attuale tendenza a disertare il confessionale¹²⁰. Il Comitato tecnico tenne presenti le reali difficoltà addotte da certe Conferenze¹²¹, le particolari condizioni di alcuni paesi, ai quali erano già state concesse certe facilità nel passato. Il fedele ha ormai una più grande libertà d'azione per adempiere le condizioni legate all'Indulgenza¹²². E se si presenta qualche difficoltà che

sero mantenute i giorni 2 agosto (porziuncola) e 2 novembre (commemorazione dei fedeli defunti).

¹¹⁷ Norma 6 (con la sola eccezione del punto di morte). Una minoranza avrebbe voluto che questa limitazione riguardasse solo l'applicazione ai vivi. La norma non vale per le Indulgenze parziali, che possono essere acquistate più volte al giorno, salvo una improbabile «esplicita menzione in contrario».

¹¹⁸ *ID* norma 7.

¹¹⁹ *ID* norma 8. Tuttavia «è conveniente» che la comunione e la preghiera alle intenzioni del Santo Padre siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie l'opera. Per la confessione il limite dato da Mons. Sessolo e da Mons. De Magistris, attuale Reggente, è di 20 giorni prima o dopo.

¹²⁰ Conf. austriaca e tedesca: «[...] quoad S. Confessionem: haec tantum in casu peccati gravis nondum sacramentaliter remissi urgeatur, secus non; sed in hoc altero casu urgeatur actus contritionis seu caritatis in Deum perfectae».

¹²¹ Conf. cecoslovacca, italiana, polacca, spagnola.

¹²² *ID* norma 8: il fedele può adempiere le 3 condizioni parecchi giorni prima o dopo di aver compiuto l'opera; norma 9: con

la legge universale non può prevedere, i confessori, nel foro interno anche extrasacramentale, e gli Ordinari, nel foro esterno, godono di ampie facoltà per commutare condizioni e opere¹²³.

Le Indulgenze, prima designate come reali e locali, sono state, anche esse, molto ridotte di numero. Ma la riforma è stata ancora più incisiva: la divisione tra Indulgenze personali, reali e locali è stata espressamente abolita «perché più chiaramente apparisca che le indulgenze sono concesse alle azioni dei fedeli, sebbene esse siano talvolta collegate ad un oggetto o ad un luogo»¹²⁴. Unicamente 5 oggetti di pietà sono stati ritenuti per premiarne l'uso con l'Indulgenza: è un'ulteriore riduzione dopo quella effettuata nella *Positio*¹²⁵. Il pio uso di uno di questi oggetti benedetti da un sacerdote qualsiasi comporta l'Indulgenza parziale. I Religiosi, quindi, non hanno più i loro antichi privilegi in materia¹²⁶. «Se poi tale oggetto religioso è benedetto dal Sommo Pontefice o da un Vescovo, il fedele, che devotamente lo usa, può acquistare anche l'indulgenza plenaria nella festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo, aggiungendo però la professione di fede con qualsiasi

una sola confessione si possono lucrare più indulgenze plenarie; norma 10: piena libertà per la scelta della preghiera da recitare secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, tuttavia si precisa che basta un *Pater* e un *Ave*, per assicurare i fedeli piuttosto scrupolosi circa il corretto adempimento di una condizione necessaria per l'acquisto dell'Indulgenza plenaria.

¹²³ ID norma 11.

¹²⁴ ID norma 12.

¹²⁵ Crocifisso, croce, corona, scapolare, medaglia. La *Positio* aggiungeva il cingolo e la cintura. Le menzione della croce fu suggerita dal Card. Slipyi, Arcivescovo Maggiore di Lviv degli Ucraini (in Oriente non si usa il crocifisso, ma la croce).

¹²⁶ Ma si è visto che anche loro, alla vigilia del Concilio, avevano proposto l'estensione delle facoltà a tutti i sacerdoti.

legittima formula»¹²⁷. Come era stato progettato nella *Positio*, l'Altare privilegiato è definitivamente soppresso con l'estensione a tutte le Messe di un «amplissimo» suffragio della Chiesa per i fedeli defunti¹²⁸.

Il carattere pastorale della riforma di Paolo VI appare con chiarezza anche nella norma, che determina le condizioni per l'acquisto dell'Indulgenza Plenaria *in articulo mortis*. Prima, tale Indulgenza veniva conseguita mediante l'impartizione della Benedizione Apostolica, oppure con l'uso di un crocifisso specialmente benedetto a questo scopo, o con l'appartenenza ad un Terzo Ordine od una Confraternita. L'aggiornamento della normativa facilita al massimo l'acquisto di un'Indulgenza così importante¹²⁹. La norma raccomanda di chiamare il sacerdote per l'amministrazione dei sacramenti e l'elargizione della Benedizione Apostolica con l'annessa Indulgenza plenaria. Ciononostante, in caso di impossibilità, il fedele ben disposto potrà lucrare detta Indulgenza purché «abbia recitato abitualmente durante la vita qualche preghiera». Questa unica condizione sostituisce, in pericolo di morte, le tre abituali. Infine si raccomanda l'uso del crocifisso o della croce¹³⁰.

¹²⁷ Norma 17. L'Indulgenza plenaria del 29 giugno per il pio uso di un oggetto benedetto dal Sommo Pontefice è un ricordo delle Indulgenze Apostoliche. Paolo VI, che la considerava sufficiente, desiderò associarvi l'Episcopato, estendendola agli oggetti benedetti dai Vescovi.

¹²⁸ *ID* 20. Questa norma, in realtà, non sopprime nulla, bensì estende a tutte le Ss. Messe, celebrate su qualunque altare da qualsiasi sacerdote, le grazie che una volta erano concesse unicamente all'Altare privilegiato.

¹²⁹ La persona, che avrebbe già acquistato, nella giornata, un'Indulgenza plenaria (per sé o per i defunti), può lucrare l'Indulgenza *in articulo mortis*, derogando alla norma 6.

¹³⁰ Non necessariamente benedetti.

La norma 13 chiedeva la revisione dell'*Enchiridion Indulgentiarum* «in modo che solamente le più importanti preghiere e opere di pietà, carità e di penitenza siano indulgentiate». La S. Penitenzieria, nel giugno 1968, presentò al Santo Padre una nuova raccolta, piccola nelle dimensioni, ma ricchissima per la vita interiore (prossimo articolo).

Con giusta ragione, quindi, il 20 marzo 1998, Giovanni Paolo II, diceva nel suo Messaggio al Cardinale Penitenziere Maggiore: « [...] il mio pensiero, anzi il pensiero di tutta la Chiesa, si eleva con gratitudine al Sommo Pontefice Paolo VI di venerata memoria, che nella Costituzione Apostolica *Indulgentiarum doctrina*, insigne monumento del Magistero, ha approfondito il tema delle indulgenze e, con viva sensibilità pastorale, ne ha innovato la disciplina»¹³¹.

(segue)

Jean-Marie GERVAIS

¹³¹ AAS 90 (1998) 608-613, n. 3.